



Servizio stampa  
Casella postale, 9023 San Gallo  
+41 (0)58 465 29 86

---

Comunicato stampa – Medienmitteilung – Communiqué de presse – Press Release

---

San Gallo, 6 ottobre 2016

**Sentenza del 29 settembre 2016 nelle cause A-1703/2016, A-2244/2016 e A-2412/2016**

## **Admeira: qualità di parte riconosciuta alla Verband Schweizer Medien e alle aziende mediatiche ricorrenti**

**Nella causa riguardante la partecipazione della Società svizzera di radiotelevisione alla joint venture con Ringier e Swisscom, la Verband Schweizer Medien (VSM) e le aziende mediatiche ricorrenti hanno qualità di parte. Il Tribunale amministrativo federale rinvia dunque l'affare al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti e della comunicazione affinché conceda qualità di parte e riconsideri eventuali disposizioni sulla società di commercializzazione pubblicitaria «Admeira».**

Nel luglio 2015 la Società svizzera di radiotelevisione (SSR) aveva annunciato all'Ufficio federale della comunicazione (UFCOM) un progetto di joint venture con Ringier SA e Swisscom SA nel settore della commercializzazione pubblicitaria. Successivamente si erano rivolte all'UFCOM anche la Verband Schweizer Medien (VSM) e diverse aziende mediatiche chiedendo di riconoscere loro la qualità di parte nella procedura e di vietare alla SSR la partecipazione alla joint venture o quantomeno di subordinare tale partecipazione a una serie di oneri. Nel febbraio 2016 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti e della comunicazione (DATEC), competente in materia, aveva respinto queste conclusioni e la nuova joint venture, costituita sotto il nome di «Admeira», aveva avviato la propria operatività nel successivo mese di aprile.

In virtù della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV), la SSR deve notificare previamente all'UFCOM le attività non definite nella concessione. Se l'attività in questione limita considerevolmente il margine di sviluppo di altre aziende mediatiche, il DATEC può imporre oneri o vietare tale attività.

Pur avendo verificato queste disposizioni in vista della costituzione di «Admeira», il DATEC non aveva però riconosciuto la qualità di parte nella procedura né alla VSM né alle diverse aziende mediatiche interessate. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha ora stabilito che sia la VSM sia le aziende ricorrenti hanno diritto a tale qualità. Di conseguenza rinvia la causa al DATEC con l'ingiunzione di decidere di nuovo, riconoscendo la qualità di parte all'una e alle altre, in merito a eventuali disposizioni. Oltre alla VSM e alle aziende mediatiche, si era aggravata al TAF anche la Goldbach Media (Switzerland) AG. Tuttavia, essendo questa una pura società di commercializzazione pubblicitaria, non può pretendere alla qualità di parte e pertanto il suo ricorso viene respinto.

La sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

**Contatto**

Rocco R. Maglio, responsabile della comunicazione

+41 (0)58 465 29 86 / +41 (0)79 619 04 83, [medien@bvger.admin.ch](mailto:medien@bvger.admin.ch)